



**Con la nuova disciplina  
il conferimento  
si rivela lo strumento  
più flessibile  
per realizzare  
il graduale trapasso  
generazionale  
della farmacia  
in ambito familiare**

DI **MARCELLO TARABUSI** E **GIOVANNI TROMBETTA**  
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

# Trasformazione

Il conferimento della farmacia è un'operazione di riorganizzazione con la quale il farmacista che effettua il conferimento d'azienda non ha l'obiettivo di produrre realizzo diretto di ricchezza, poiché trasferisce valore del complesso aziendale a un altro soggetto (la società conferitaria), nel quale mantiene un interesse diretto, entrando in possesso di una partecipazione della società conferitaria. La farmacia realizza, in sostanza, una "trasformazione" da una ditta individuale a una società di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice), che diviene titolare della farmacia ai sensi dell'articolo 7 della Legge 362/91.

In sostanza, si tratta di una formula tecnica per trasferire la titolarità della farmacia a una società e "trasformare" il patrimonio del titolare che, prima, possedeva l'azienda e, dopo il conferimento, possiede una partecipazione sociale ("quota") nella società che diventa titolare della farmacia.

Sino a una decina di anni fa il conferimento d'azienda trovava la sua disciplina nell'articolo 9, comma 5, del Tuir, laddove prevede che: «*ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche (...) per i conferimenti in società*».

Ciò ha comportato che il conferimento d'azienda, equiparato alla cessione d'azienda, determinasse la formazione di plusvalenze tassabili (assai più raramente di minusvalenze deducibili) in capo all'impresa conferente.

### LA STORIA È QUESTA

L'imponibilità in capo al conferente è sempre stata giustificata da esigenze di simmetria rispetto al trattamento applicabile alla società conferitaria: infatti, alla conferitaria era riconosciuto come valore fiscale dei beni ricevuti quello corrente al momento del conferimento. La conferitaria rivalutava quindi tali beni rispetto al valore fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente, ponendo le premesse per una corrispondente successiva riduzione

## Il conferimento è una formula tecnica per trasferire la titolarità della farmacia a una società e "trasformare" il patrimonio del titolare che, prima, possedeva l'azienda e, dopo l'operazione, possiede una partecipazione sociale nella società

dei redditi imponibili attraverso maggiori ammortamenti, maggiori svalutazioni, minori plusvalenze.

Inoltre, soggiacendo all'imposizione sulla plusvalenza emersa in occasione dell'apporto, il conferente acquisiva un maggior valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, fiscalmente deducibile in caso di successiva cessione della partecipazione: se, per esempio, al conferimento si fosse tassato un valore di 100 in capo al conferente, in caso di successiva cessione della quota sociale per 120 la plusvalenza da *capital gain* tassata sarebbe stata calcolata come segue:  $120 \text{ (incasso)} - 100 \text{ (costo fiscale riconosciuto in quanto già tassato)} = 20$  (imponibile come reddito diverso).

Nel 1997 è stata varata una normativa più elastica e flessibile (articolo 3, Dlgs 358/97, poi trasfuso con lievi modifiche testuali nel nuovo articolo 175 del Tuir), con previsione della possibilità di conferire la farmacia:

- ◆ a valori contabili fiscalmente riconosciuti in capo al conferente, e quindi senza far emergere plusvalenze;
- ◆ a un valore più elevato, sul quale calcolare futuri ammortamenti, e in tal caso il corrispondente maggior controvalore costituisce plusvalenza per il conferente.

In questo modo, il farmacista che conferiva la farmacia era tassato solo se, e nella misura in cui, la società conferitaria rivalutava i valori fiscali, per l'evidente e logica ragione che in tal modo si evitano salti d'imposta.

Il valore suscettibile di tassazione in capo al conferente era quello iscritto in contabilità e non già il "valore normale", "venale" o "di mercato" che dir si voglia. Più precisamente, era soggetta a tassazione la plusvalenza determinata dal maggior valore tra quello contabilizzato dal cedente come costo delle partecipazioni e il "va-

lore di carico" iscritto per i beni aziendali - compreso l'avviamento - nella contabilità della società neocostituita, previa deduzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi in capo al conferente.

A decorrere dal 2000, il conferimento d'azienda è stato assoggettato a tassa fissa e non sconta più l'imposta di registro in misura proporzionale (articolo 4 Tariffa, parte prima, allegato al Dpr 131/86), cosicché anche ai fini di tale imposta non esiste più il pericolo di un "accertamento di maggior valore". L'Amministrazione, quindi, non ha il potere di contestare i valori in gioco, con conseguente tranquillità fiscale dell'operazione che, tenuto anche conto che è soggetta a imposta fissa di registro, è posta al riparo da arbitrarie rettifiche in base al valore "venale".

Il tutto, ovviamente, salvo il caso in cui l'operazione presenti profili elusivi (la cui dimostrazione è peraltro a carico dell'Ufficio, secondo le procedure di garanzia previste dall'articolo 37-bis del Dpr 600/73, a pena di nullità); il che, ove non vi siano elementi di fatto specifici, in via generale non pare ricorrere nella situazione tipo del conferimento di farmacia in società costituita tra o con i familiari del titolare.

Il Dlgs 358/97 prevedeva anche la possibilità di applicare sulla plusvalenza un'imposta sostitutiva del 19 per cento (originariamente del 27 per cento, ma in cinque rate annuali), il che generava un importante beneficio fiscale: l'alienante versava l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento della plusvalenza realizzata, la società conferitaria ammortizzava in 10 anni il valore di avviamento con un risparmio Irpef/Irap con aliquote variabili dal 35 al 50 per cento.

Il nuovo Tuir ha mantenuto, all'articolo 175, il regime di "correlazione fi-





**Sino a oggi, nell'area della farmacia, i conferimenti hanno trovato applicazione quasi esclusivamente nell'ambito dell'apporto del titolare della ditta individuale in una società personale composta dallo stesso titolare e da altri soggetti, familiari o non familiari, dotati degli appositi requisiti**

scale" dei valori, per cui anche oggi, nel conferimento d'azienda, vale la regola che il conferente è tassato in base al valore iscritto in contabilità dalla conferitaria.

Tuttavia, è stata soppressa l'imposta sostitutiva: la plusvalenza così calcolata sarà tassata (ove non si applichi il regime di continuità dei valori, che esclude l'imposizione) in base alle regole comuni che si applicano per la vendita.

A fronte di tale penalizzazione, era stato però reso possibile (articolo 175, comma 4) per il titolare di farmacia che cedeva le quote della società ricevute in cambio dell'azienda, tassare la relativa plusvalenza come reddito diverso da partecipazione "qualificata" ex articolo 67, lett. c), Tuir, con il beneficio dell'im-

posizione solo sul 40 per cento del valore realizzato (il regime potrebbe essere modificato in caso di entrata in vigore della annunciata riforma dell'imposizione sulle c.d. "rendite finanziarie", che dovrebbe prevedere - stando a quanto annunciato - per tutte le plusvalenze una tassazione sostitutiva con aliquota compresa tra il 20 e il 25 per cento).

Tuttavia, in caso di conferimento e successiva cessione delle quote sociali, la società conferitaria (e, quindi, l'acquirente che ne compra le quote) non deduceva alcun ammortamento e, soprattutto, non poteva "scaricare" sulla società il debito bancario contratto per finanziare l'acquisto, con conseguente impossibilità di dedurre gli interessi passivi.

Il che comportava, di regola che il

**Tab. 1: TASSAZIONE**

| CONFERIMENTO NEUTRO FINANZIARIA 2008 |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Titolare conferente                  |     | Dichiarato   |
| Plusvalenza                          |     | -            |
| Irpef tassazione separata            | 37% | -            |
| Totale carico fiscale                |     | -            |
| Società conferitaria                 |     | Dichiarato   |
| Costo ammortizzabile                 |     | 2.500.000,00 |
| Imposta registro                     | -   | 168,00       |
| Totale ammortizzabile                |     | 2.500.168,00 |
| Costo rivalutazione                  | 12% | 300.000,00   |
| Risparmio fiscale teorico (48%)      |     | 1.200.080,64 |
| Attualizzato su periodo ammortamento | 18  | 670.650,86   |
| Saldo netto fiscale                  |     | 370.482,86   |

Tab. 2: RISPARMI FISCALI A CONFRONTO

|  |              |
|--|--------------|
| Art. 9 Tuir  | - 191.644,05 |
| Dlgs 358/97 (neutrale)   | 0            |
| Dlgs 358/97 (con imposta 19% e ammortamento 10 anni)           | + 367.718,42 |
| Art. 175 Tuir (neutrale)                                       | 0            |
| Art. 175 Tuir (con tassazione separata e ammortamento 10 anni) | - 82.113,58  |
| Art. 175 Tuir (con tassazione separata e ammortamento 18 anni) | - 254.349,14 |
| Finanziaria 2008   | + 370.482,86 |

**La possibilità di rivalutare ha, tuttavia, un limite temporale ben codificato: può essere effettuata solo nell'esercizio in cui ha luogo il conferimento e in quello successivo**

prezzo offerto in questa ipotesi fosse inferiore a quello inerente all'acquisto dell'azienda.

Ovviamente la negoziazione delle parti portava a trovarsi a "metà strada" tra il risparmio fiscale del cedente e la penalizzazione dell'acquirente.

#### LA NUOVA DISCIPLINA

Con la nuova disciplina il conferimento si rivela lo strumento più flessibile per realizzare il graduale trapasso generazionale della farmacia in ambito familiare.

Sino a oggi, nell'area della farmacia, i conferimenti hanno trovato applicazione quasi esclusivamente, per i noti limiti imposti dalla specifica normativa, nell'ambito dell'apporto del titolare della ditta individuale in una società personale composta dallo stesso titolare e da altri soggetti, familiari o non familiari, dotati degli appositi requisiti. Particolare convenienza riveniva quando il conferimento era attuabile con contestuale rivalutazione del valore di avviamento, tassazione molto favorevole del 19 per cento in capo al conferente, e ammortamento da parte della conferitaria in soli dieci anni. Successivi provvedimenti (cancellazione dell'aliquota agevolata e periodo minimo di ammortamento allungato da 10 a 18 anni) hanno di fatto annullato tale convenienza, tant'è che le ultime costituzioni di società tramite apporto della ditta individuale sono state fatte "a valori di libro" cioè trasportando i valori contabili invariati in capo alla conferitaria senza eviden-

ziamento di alcuna plusvalenza o minusvalenza. La legge 244/2007 non consente più tali scelte: l'unico conferimento concesso è quello a valori contabili in regime di neutralità fiscale, regolato dall'articolo 176 (non più 175) del Tuir. La principale differenza rispetto a prima consiste nel fatto che è possibile usufruire del "doppio binario", nel senso che mentre prima non era possibile inserire nella contabilità valori che non avessero rilevanza fiscale, oggi si può invece registrare l'avviamento in contabilità, senza pagare imposte (in precedenza se si inseriva l'avviamento lo si doveva tassare sempre). L'utilità di questa opportunità è che si rende possibile, per esempio, sanare gli sbilanci patrimoniali delle ditte individuali, senza pagare imposte in capo al titolare conferente; inoltre, costituendo una riserva da conferimento, si rende più solida la posizione patrimoniale contabile della farmacia. Ovviamente non essendo tassato, tale avviamento non costituisce "costo fiscale della partecipazione" del socio, per cui, in caso di vendita successiva delle quote, la tassazione sarà piena.

Per la società, però, viene introdotta una nuova norma che consente (non impone), dopo il conferimento, di rivalutare i beni conferiti (*in primis*, l'avviamento) scontando un'imposta sostitutiva che varia dal 12 per cento (sino a 5 milioni di maggiore valore di beni) al 16 per cento (oltre i 10 milioni). La situazione è quindi ben diversa rispetto ai conferimenti "rivalutati" ri-

cordati sopra. In quel caso, la tassazione (eventuale) colpiva la conferente ditta individuale; dal 2008 in poi chi sconta la tassazione (anche in questo caso eventuale) è la società che rivaluta i cespiti.

#### UN PO' DI CALCOLI

L'innovazione, considerata congiuntamente all'ulteriore passaggio che espressamente esclude dalla qualifica di "elusività" le successive cessioni di quote da parte dei soci della conferitaria anche a favore di terze persone, apre interessanti scenari sia nel campo dei conferimenti veri e propri sia in ambito delle cessioni d'azienda.

La possibilità di rivalutare ha tuttavia un limite temporale: può essere effettuata solo nell'esercizio in cui ha luogo il conferimento e in quello successivo. Ora vediamo un po' di conti.

Immaginiamo una farmacia del valore di 2,5 milioni di euro e confrontiamo la tassazione in capo al conferente con quella in capo alla società (vedi tabella 1).

In sostanza, il risparmio fiscale attualizzato sull'ammortamento in 18 anni, al netto dell'imposta sostitutiva pagata, ammonta a circa 370 mila euro.

Si tratta del beneficio dei futuri risparmi d'imposta per l'ammortamento dell'avviamento, al netto delle imposte pagate al momento del conferimento. Il valore, spalmato in 18 anni, è attualizzato al tasso del 7 per cento.

Confrontando con gli altri regimi susseguiti nel tempo, si ottiene la tabella 2 pubblicata in questa pagina.